

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (69)184

Vol. 1969/0035

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(69) 184 def.

Bruxelles, 14 marzo 1969

Comunitarizzazione
di taluni accordi bilaterali tra alcuni Stati membri
e la Gran Bretagna nel settore dei cereali

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)

Dal 1964 la Gran Bretagna pratica una politica di prezzi minimi all'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali. In caso d'inosservanza, vi è esazione di prelievi nei riguardi di tutte le importazioni provenienti dal paese di cui un esportatore soltanto non abbia rispettato il prezzo minimo.

Con i maggiori fornitori: gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e l'Argentina, il Governo britannico ha concluso, sin dal 1964, accordi che prevedono l'osservanza dei prezzi minimi da parte dei suddetti, nonché la loro consultazione all'atto del riesame annuale dei prezzi stessi e in caso vengano provvisoriamente modificati.

Allo stesso scopo, il Governo britannico ha concluso accordi bilaterali, che tuttavia non prevedono consultazioni, con alcuni altri paesi fornitori, fra i quali la Francia (1° luglio 1964), i Paesi Bassi (2 settembre 1964), il Belgio (30 novembre 1964) e il Lussemburgo (9 aprile 1965).

Questi Stati membri hanno preso disposizioni interne perché i loro operatori non esportino a prezzi non allineati su quelli minimi britannici.

Poiché il mercato comune dei cereali è entrato in vigore il 1° luglio 1967, vi sarebbe opportunità di rendere comunitari i citati accordi bilaterali, tanto per motivi di politica commerciale in generale, quanto per assicurare una gestione efficace del mercato comune dei cereali.

La Commissione lo ha fatto presente al Consiglio nei seguenti documenti:

- SEC (68) 1057, ultima parte, in data 28 marzo 1968;
- SEC (68) 1844, in data 29 maggio 1968;
- SEC (68) 2361, in data 12 luglio 1968.

Gli esperti del settore cerealicolo, il Comitato III e, in sostanza, i Rappresentanti permanenti, hanno espresso il loro accordo sul principio della "comunitarizzazione". Il 16 ottobre 1968, questi ultimi hanno suggerito alla Commissione di comunicare al Consiglio o un progetto di accordo o un progetto di direttiva di negoziato.

Dato l'esito dei contatti avuti con le autorità britanniche, la Commissione ha preferito comunicare un progetto di accordo, qui allegato, sotto forma di scambio di lettere tra l'Ambasciatore britannico presso le Comunità europee e un incaricato della Comunità. Queste lettere stabiliscono un accordo tra la Comunità e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord circa l'osservanza dei prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di determinati prodotti del settore dei cereali.

Nel presente testo sono stati inseriti due elementi, che non compaiono negli accordi tra i quattro Stati membri e la Gran Bretagna:

- a) l'impegno britannico a consultare la Comunità in sede di riesame annuale dei prezzi minimi e ogniqualvolta qualsiasi altra modificazione venga ad essi apportata.

Il Governo britannico è pronto a riconoscere questo beneficio alla Comunità che, come tale, è uno dei grandi paesi fornitori di cereali del Regno Unito. Gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e l'Argentina già fruiscono del beneficio medesimo.

- b) la dichiarazione della CEE, secondo cui essa è pronta a instaurare con le autorità britanniche una collaborazione tecnica che assicuri un'applicazione efficace degli impegni delle due parti.

Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di approvare:

- il testo delle lettere oggetto dello scambio summenzionato;
- l'atto di stipulazione da parte del Consiglio dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'osservanza dei prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di taluni cereali.

PROGETTO DI SCAMBIO DI LETTERE

che instaura un accordo tra la Comunità Economica Europea e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'osservanza dei prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di taluni cereali

1. Lettera dell'incaricato della Comunità Economica Europea all' capo della Missione del Regno Unito

Signor Ambasciatore,

dal 1° luglio 1964 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applica una legislazione che prevede un sistema di prezzi minimi all'importazione di taluni prodotti del settore dei cereali.

Dopo l'introduzione del sistema suddetto, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha concluso accordi bilaterali con i Governi della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo sull'osservanza da parte di questi ultimi dei prezzi minimi britannici all'importazione dei prodotti cerealicoli summenzionati.

Dato che una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali esiste dal 1° luglio 1967, la Comunità Economica Europea, che è uno dei grandi fornitori di cereali del Regno Unito, è indotta a confermarLe di aver preso nota:

1. dei motivi che hanno mosso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a instaurare, per i cereali e taluni prodotti derivati, un regime di prezzi minimi all'importazione;
2. degli oggetti della Convenzione sul commercio del grano, entrata in vigore il 1° luglio 1968 e alla quale il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità Economica Europea hanno sottoscritto;
3. dell'elenco dei prodotti per il quale il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha deciso di fissare prezzi minimi all'importazione; tali prodotti sono indicati nella distinta allegata alla presente lettera;
4. dei prezzi minimi applicabili ai prodotti compresi nell'elenco attuale;
5. dell'intenzione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di far osservare il livello di tali prezzi minimi all'importazione, all'occorrenza mediante prelievi all'atto dell'importazione, con la riserva, tuttavia, se la Comunità Economica Europea coopererà agli accordi relativi ai prezzi minimi dell'importazione, di esentare da tali prelievi le importazioni dei prodotti compresi nell'acclusa distinta, originari e provenienti dalla Comunità Economica Europea e destinati al Regno Unito, salvo nei casi seguenti:
 - a) qualora il livello medio dei prezzi d'offerta sul mercato del Regno Unito di uno dei prodotti considerati, originario e proveniente dalla Comunità Economica Europea, stia (compreso ogni dazio doganale applicabile) sotto il prezzo minimo all'importazione specificato per questo prodotto, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riserva, dopo notifica alla Commissione delle Comunità europee, di applicare al prodotto medesimo un prelievo complessivamente equivalente alla differenza tra i due prezzi per tutto il tempo che una situazione siffatta lo renderà necessario;

b) qualora una partita isolata di un prodotto compreso nella distinta succitata, originario e proveniente della Comunità Economica Europea e destinato al Regno Unito, dovesse venir pagato (incluso ogni dazio doganale dovuto e ogni prelievo applicabile a norma del precedente paragrafo "a") a un prezzo inferiore a quello minimo all'importazione applicabile, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riserva il diritto di esigere un prelievo pari alla differenza tra i due prezzi.

6. del fatto che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord procederà a un nuovo esame dei prezzi minimi all'importazione prima di ogni campagna che inizia il 1° luglio o anche durante una campagna; altresì, che il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord consulterà la Comunità Economica Europea all'atto di ogni esame dei prezzi minimi e prima di ogni modificazione dei prezzi stessi;
7. dell'intenzione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di consultare la Comunità Economica Europea sui provvedimenti che contempla di prendere, qualora il regime dei prezzi minimi pregiudichi o minacci di pregiudicare i benefici dei fornitori che godono, in base al diritto internazionale, di preferenze sul mercato del Regno Unito.

Ho l'onore di confermarLe che:

- a) per quanto la riguarda, la Comunità Economica Europea, tenendo presenti le intenzioni del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la sua decisione di instaurare il regime dei prezzi minimi sopra descritto, prenderà ogni misura in suo potere perché le esportazioni dei prodotti elencati nell'allegato alla presente lettera, originari e provenienti dalla Comunità Economica Europea e destinati al Regno Unito, soddisfino le condizioni richieste per essere esentate dai prelievi di cui al paragrafo "5" della presente lettera;

- b) non è nelle intenzioni della Comunità Economica Europea di far valere nei confronti del Regno Unito, durante il tempo di applicazione del presente regime, i diritti che le derivano dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, senza che, per effetto di ciò, la Comunità Economica Europea rinunci per l'avvenire ad alcuno dei suoi diritti e senza che siano pregiudicate le posizioni che essa potrebbe sostenere sul problema generale del commercio dei prodotti alimentari;
- c) la Comunità Economica Europea è pronta a partecipare alle consultazioni di cui ai punti 6 e 7 della presente lettera, nonché a ogni altra consultazione in merito all'applicazione del regime dei prezzi sopra descritto;
- d) la Comunità Economica Europea è pronta a istituire col Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord una collaborazione che possa assicurare un'applicazione per quanto possibile efficace degli impegni contenuti nella presente lettera.

Il presente accordo entra in vigore il ...

E' concluso per una durata illimitata. Tuttavia, può essere disdetto da una delle parti con un preavviso scritto di quattro mesi. Potrà egualmente venir disdetto se una delle parti riconosce che è incompatibile con un accordo internazionale successivo oppure che è sostituito con un nuovo accordo internazionale, di cui le due parti sarebbero firmatarie. Consultazioni a questo riguardo potrebbero aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti.

Voglia accogliere, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

2. Lettera dell'Ambasciatore britannico presso le Comunità europee all'incaricato della Comunità Economica Europea

Egregio Signore,

ho l'onore di accusare ricezione della Sua lettera del, così stilata:

"Dal 1° luglio 1964, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord applica

....

....

....

Consultazioni a questo riguardo potrebbero aver luogo in ogni momento su richiesta di una delle parti".

Sono in grado di confermarLe l'accordo del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul contenuto di detta lettera.

Voglia gradire, Egregio Signore, i sensi della mia alta considerazione.

(f.to) J. Marjoribanks

Allegato

N° della tariffa
Nomenclatura di Bruxelles

Designazione delle merci

10.01	Frumento, compreso quello segalato
10.03	Orzo
10.04	Avena
ex 10.05	Granturco diverso dal granturco zuccherino in pannocchia
ex 10.07	Semi di sorgo
ex 11.01	Farine di cereali, diverse dalla farina di riso
ex 11.02	Semole di cereali, farina di cereali, che non siano cereali preparati e germi di cereali diversi da: (a) semole di riso, farina di riso, germe di riso e altro riso preparato (b) orzo mondato, spezzato e perlato
ex 23.02	Crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal riso, esclusi i residui dei legumi
ex 23.07	Preparazione di crusche, staccature e altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal riso, esclusi i residui di legumi.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

in merito alla conclusione di un accordo tra la Comunità Economica Europea e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'osservanza di prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di taluni cereali.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 111;

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che i Governi della Repubblica francese, del Regno del Belgio, del Regno dei Paesi Bassi e del Granducato del Lussemburgo avevano concluso col Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord accordi bilaterali sull'osservanza dei prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di taluni cereali;

Considerando che, data l'esistenza di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, istituita col regolamento 13 giugno 1967 n. 120/67/CEE del Consiglio, ultimamente modificato col regolamento 15 ottobre 1968 (1) n. 1601/68 del Consiglio, giova rendere comunitari gli accordi succitati, tanto per motivi di politica commerciale in generale, quanto per assicurare una gestione efficace del mercato comune dei cereali;

Considerando che la Comunità Economica Europea come tale è uno dei maggiori fornitori di cereali del Regno Unito,

.../...

DECIDE:

Articolo 1

In nome della Comunità, è concluso, tra la Comunità Economica Europea e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l'accordo relativo ai prezzi minimi all'importazione nel Regno Unito di taluni cereali. L'accordo, sotto forma di scambio di lettere, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare la lettera della Comunità Economica Europea all'Ambasciatore britannico presso la le Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente